



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO • OMNIBUS

Lettura coordinata del testo normativo e della Relazione illustrativa

Per ciascun articolo, esposizione comma per comma: a sinistra la disposizione, a destra i razionali e gli impatti illustrati nella relazione.

Titolo I Lavoro dipendente

Titolo III Redditi d'impresa

Titolo IV Fiscalità internazionale

Titolo V IVA

Titolo VI Revisione disciplina accertamento

2 luglio 2026

STRUTTURA DELL'INTERVENTO

Gli articoli oggetto di analisi



Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico



Art. 5

Derivazione del reddito: avvicinamento valori contabili e fiscali



Art. 10

Perdite estere definitive (art. 181 TUIR)



Art. 18

Rendiconto della stabile organizzazione (art. 152 TUIR)



Art. 2

Fringe benefit – auto aziendali e optional



Art. 7

Interpretazione autentica – riporto delle perdite (art. 84 TUIR)



Art. 12

Detrazione IVA – termini di esercizio del diritto



TITOLO I

Redditi di lavoro dipendente

Detrazioni per carichi di famiglia e tassazione dei fringe benefit





Art. 1 Trattamento fiscale dei familiari a carico

Commi 1–2



IL TESTO DELLA NORMA

art. 12 TUIR

1. All'art. 12, c. 4-ter, TUIR sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono soppresse;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'art. 433 c.c., che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega (art. 5, c. 1, lett. a, n. 1.1, L. 111/2023): riordino delle detrazioni IRPEF, con riguardo alla composizione del nucleo familiare e alla disabilità.
- Corregge le criticità nate dal d.lgs. 192/2025, che — introducendo per gli «altri familiari» ex art. 433 c.c. il requisito di convivenza o di assegni alimentari — aveva generato dubbi sul welfare aziendale (art. 51 TUIR).



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Lett. a): il requisito di convivenza/assegni è eliminato quando la norma fiscale richiama i familiari ex art. 12 senza pretendere le condizioni (anche se non fiscalmente a carico).
- Lett. b): per gli «altri familiari» il requisito resta solo quando è richiesta la qualità di «fiscalmente a carico» (con i limiti di reddito dell'art. 12, c. 2).
- Comma 2: efficacia retroattiva di favore dal periodo d'imposta 2025, a salvaguardia dei piani di welfare già fruiti nel 2025.



Art. 2 Fringe benefit – auto aziendali e optional

Comma 1



IL TESTO DELLA NORMA

art. 51, c. 4, TUIR

1. All'art. 51, c. 4, TUIR, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per gli autoveicoli di cui all'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m), C.d.S., i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sul costo chilometrico ACI (tabelle elaborate entro il 30 novembre, comunicate al MEF e pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, incluse quelle per accessori e allestimenti. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli elettrici ibridi plug-in. I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%».



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega (art. 5, c. 1, lett. e, L. 111/2023): semplificazione, salvaguardando mobilità sostenibile ed efficienza energetica.
- Conferma il forfait su tabelle ACI differenziato per alimentazione (già art. 1, c. 48, L. 207/2024) e abbandona il requisito della «nuova immatricolazione»: rileva ora l'anzianità del veicolo.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Base imponibile: 50% del costo ACI su 15.000 km; ridotta al 10% (elettrici puri) e 20% (ibridi plug-in).
- Aggravio +50% dopo il quinto anno di vetustà del veicolo.
- Optional non in tabella ACI: +5% del valore. Si applica anche ai veicoli riassegnati ad altro dipendente.



Art. 2 Fringe benefit – clausola di salvaguardia

Comma 2



IL TESTO DELLA NORMA

art. 1, c. 48-bis, L. 207/2024

2. All'art. 1 della L. 207/2024 il comma 48-bis è sostituito dal seguente:

«48-bis. Resta ferma l'applicazione dell'art. 51, c. 4, lett. a), TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo il valore è incrementato del 50%. Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui i veicoli siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente».



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Rimodula la clausola di salvaguardia (art. 1, c. 48-bis, L. 207/2024, introdotto dal d.l. 19/2025), per escludere l'applicazione del criterio del «valore normale».



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.
- Applicabile anche alle riassegnazioni a un dipendente diverso dal primo assegnatario.
- Il regime di favore opera fino al quinto anno di vetustà; poi incremento del 50%, come a regime.



Art. 2 Fringe benefit – coordinamento e decorrenza

Commi 3–4



IL TESTO DELLA NORMA

decorrenza

3. A partire dal 1° gennaio 2026, l'art. 51, c. 4, lett. a), quarto periodo, TUIR (introdotto dal c. 1) si applica anche ai veicoli di cui all'art. 1, c. 48-bis, L. 207/2024. Sono fatti salvi i comportamenti dei datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 sulla tassazione di accessori/allestimenti; non si dà luogo a rimborso delle maggiori imposte versate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Si applicano anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano fra quelli dell'art. 1, c. 48-bis, L. 207/2024, come modificato dal comma 2.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Coordina la nuova tassazione degli optional con il regime di salvaguardia e fissa la decorrenza generale delle nuove regole.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Dal 1° gennaio 2026 le regole sugli optional valgono anche per i veicoli in regime di salvaguardia.
- Clausola di favore: salvi i comportamenti pregressi, nessun rimborso delle maggiori imposte già versate.
- Decorrenza a regime dal periodo d'imposta 2026, inclusi i veicoli del 2025 fuori salvaguardia.



TITOLO III · CAPO II

Redditi d'impresa

Avvicinamento dei valori contabili e fiscali · riporto delle perdite





Art. 5 Titoli obbligazionari: regime di valutazione

C. 1 · a) c) f)



IL TESTO DELLA NORMA

artt. 94, 101, 110 TUIR

- a)** all'art. 94, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti: «4. L'art. 92, c. 5, si applica solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85, c. 1, lett. e); rileva la valutazione a chiusura dell'esercizio secondo corretta applicazione dei principi contabili. 4-bis. In deroga all'art. 110, c. 1, lett. d), per i soggetti IAS/IFRS la valutazione dei beni di cui all'art. 85, c. 1, lett. c) e d) rileva anche ai fini fiscali»;
- c)** all'art. 101, il comma 2 è sostituito: per le immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) si applica l'art. 94; per i titoli della lett. e) le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate (art. 86, c. 1, lett. a e b, e c. 2);
- f)** all'art. 110, c. 1, lett. c), è soppresso il periodo sulle plusvalenze iscritte dei titoli ex lett. e) immobilizzati.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega sull'avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (art. 9, c. 1, lett. c, L. 111/2023), assorbendo in parte la L. 199/2025.
- Allinea il trattamento dei titoli obbligazionari (art. 85, c. 1, lett. e) per imprese OIC e IAS/IFRS, a prescindere dalla quotazione.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Titoli nell'attivo circolante: le svalutazioni a conto economico rilevano senza limiti → valore fiscale allineato al contabile.
- Titoli immobilizzati: minusvalenze deducibili solo se realizzate; oscillazioni di valore sterilizzate fino al realizzo.
- Viene meno il riferimento al MOT che era stato introdotto con la Legge di Bilancio.
- Regime esteso anche alle quote di OICR, assimilate alle obbligazioni.



Art. 5 Titoli obbligazionari: regime transitorio

Comma 2



IL TESTO DELLA NORMA

decorrenza e transitorio

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a), c) e f), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'art. 85, c. 1, lett. e), detenuti da soggetti diversi dagli IAS/IFRS e classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi successivi al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte secondo le disposizioni previgenti.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Disciplina la fase transitoria per le obbligazioni immobilizzate, distinguendo i soggetti OIC dagli IAS/IFRS.
- Ratio: gli IAS/IFRS, sotto il regime previgente, deducevano/tassavano già le rettifiche transitate a conto economico.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Soggetti non-IAS/IFRS: per le obbligazioni immobilizzate, plusvalenze iscritte non imponibili per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.
- Soggetti IAS/IFRS: applicano direttamente la nuova disciplina (rilievo della differenza tra valore di realizzo e valore fiscale al 31 dicembre 2025).
- Per i titoli nel circolante (non-IAS) le divergenze sono assorbite a fine periodo transitorio.



Art. 5 Pagamenti basati su azioni (stock option)

C. 1 b) · C. 3



IL TESTO DELLA NORMA

art. 95, c. 6-bis, TUIR

b) all'art. 95, il comma 6-bis è sostituito: «I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari degli strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate, o al momento dell'estinzione della relativa passività; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti di capitale sono consegnati».

3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Razionalizza la deducibilità dei componenti negativi delle operazioni IFRS 2 (stock option, stock grant, phantom stock), anche su azioni di altre società del gruppo.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Deduzione differita al momento della «consegna» (trasferimento giuridico) ai beneficiari, in proporzione alle opzioni esercitate, o all'estinzione della passività.
- Riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni delle società del gruppo coinvolte; ai fini IRAP restano le risultanze di bilancio.
- Decorrenza per «operazioni deliberate», a prescindere dal momento di rilevazione degli oneri a conto economico.



Art. 5 Avviamento e immateriali a vita utile indefinita

C. 1 d) · C. 4



IL TESTO DELLA NORMA

art. 103 TUIR

d) all'art. 103, il comma 3-bis è sostituito: 3-bis. Per i soggetti IAS/IFRS la deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa fino a 1/18 del loro valore, dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza di questi. 3-ter. In deroga, la deduzione del valore fiscale di tali attività è ammessa fino a 1/18 della differenza tra detto valore e quello di bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, quando le attività sono: a) rilevate da cessione d'azienda o rami contabilizzata con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione dell'art. 166-bis.

4. Le disposizioni del comma 1, lett. d), si applicano all'avviamento e ai beni immateriali a vita utile indefinita iscritti, o ai maggiori valori riconosciuti a seguito di operazioni effettuate, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Per i soggetti IAS/IFRS (IAS 38: no ammortamento, solo impairment ex IAS 36) evita deduzioni extracontabili nei periodi in cui nessuna svalutazione transita a conto economico.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Deduzione (max 1/18) avviata dal periodo in cui è imputata a conto economico la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare.
- Deroga (3-ter): per intangibles da cessione d'azienda infragruppo (under common control) e da entry tax (art. 166-bis), 1/18 della differenza valore fiscale/contabile, a prescindere dal conto economico.



Art. 5 Contributi per studi e ricerche

C. 1 e) · C. 5



IL TESTO DELLA NORMA

art. 108, c. 3, TUIR

e) all'art. 108, comma 3, il secondo periodo è soppresso. Il periodo abrogato rinviava, per i contributi pubblici a fronte di costi di studi e ricerche, alla disciplina dei contributi in conto capitale (art. 88, c. 3, TUIR), con tassazione per cassa.

5. Le disposizioni del comma 1, lett. e), si applicano ai contributi conseguiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Regime transitorio: i contributi che hanno già concorso al reddito non sono nuovamente tassati; quelli di competenza pregressa non ancora tassati rilevano al momento dell'incasso (art. 88, c. 3).



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Elimina la tassazione per cassa dei contributi per studi e ricerche, che li disallineava dalla rappresentazione di bilancio.
- Coerente con le modifiche all'art. 88 TUIR del d.lgs. 192/2024 che aveva eliminato la possibilità di ripartire il contributo in cinque quote costanti.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Si applica il regime ordinario, fondato sulla natura del contributo (di norma per competenza, secondo l'imputazione contabile).
- Transitorio costruito per evitare sia la doppia imposizione sia il salto d'imposta.



Art. 5 Società svolgenti attività finanziaria verso le società del gruppo (e non verso terzi): nozione di prevalenza

C. 1 g) · C. 6-7



IL TESTO DELLA NORMA

art. 162-bis TUIR

g) all'art. 162-bis: 1) al c. 1, lett. c), n. 2), dopo «che svolgono» sono inserite le parole «in via esclusiva o prevalente»; 2) dopo il c. 3 è aggiunto: «3-bis. L'esercizio in via prevalente sussiste quando, in base al bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi da tali attività supera il 50% dei ricavi e altri proventi complessivi».

6. Le disposizioni del comma 1, lett. g), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Risolve le incertezze sull'assimilazione a «società di partecipazione non finanziaria» dei soggetti industriali che svolgono in modo sistematico, ma non in misura prevalente, attività finanziarie non nei confronti del pubblico (D.M. 53/2015).



IMPATTI DELLA MODIFICA

- L'assimilazione scatta solo se le attività rilevanti superano il 50% dei ricavi: non basta più un'attività finanziaria svolta in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) di mezzi organizzativi preposti a tal fine, in quanto deve essere prevalente.
- Qualificazione di soggetto assimilato alle holding industriali non neutrale: effetti principalmente ai fini IRAP con inclusione nella base imponibile di interessi attivi e passivi e assimilati (art. 6, c. 9, d.lgs. 446/1997), nonché con applicazione delle maggiorazioni di aliquote previste per i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 446/1997.



Art. 7 Interpretazione autentica dell'art. 84, c. 3, TUIR

Comma 1



IL TESTO DELLA NORMA

art. 84, c. 3, TUIR

1. L'art. 84, c. 3, TUIR si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo — ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1), e c. 2, c.c. — del soggetto che riporta le perdite.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega sull'omogeneizzazione dei limiti di compensazione delle perdite (art. 6, c. 1, lett. e, n. 2, L. 111/2023).
- Dirime le incertezze emerse anche dopo la riforma del d.lgs. 192/2024 (cfr. risposta AE n. 39/2022 sulla «sostanziale identità» controllante/controllata).



IMPATTI DELLA MODIFICA

- La disciplina dell'art. 84, cc. 3-3ter, opera anche quando si trasferiscono le partecipazioni della società che controlla (anche indirettamente) chi riporta le perdite.
- Rilevante il controllo «di diritto» (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria), anche indiretto.
- Natura di norma interpretativa: efficacia retroattiva; coordinamento con la libera compensazione infragruppo (art. 177-ter).



TITOLO IV

Revisione della fiscalità internazionale

Riporto delle perdite estere definitive secondo la giurisprudenza UE





Art. 10 Perdite estere definitive (final losses)

Comma 1



IL TESTO DELLA NORMA

art. 181 TUIR

1. All'art. 181 TUIR, dopo il comma 1, sono aggiunti:

1-bis. Se una società residente in uno Stato UE o SEE (con accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni) partecipa a una fusione con società residenti in cui la società risultante è residente, oppure è incorporata da una società residente, le sue perdite (determinate ex Titolo II, Capo 2, Sez. I) possono ridurre il reddito della società risultante/incorporante se: a) sia nei periodi di realizzo delle perdite sia alla data di efficacia della fusione (art. 35 d.lgs. 19/2023) una delle società controlla le altre, o tutte sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non sono più utilizzabili nello Stato di residenza, avendo la società cessato l'attività e dismesso i beni, e non sono utilizzabili se il controllo è trasferito a terzi.

1-ter. Per controllo si intendono le fattispecie dell'art. 2359, c. 1, n. 1), e c. 2, c.c.».



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega sulle perdite finali secondo la giurisprudenza UE (art. 6, lett. e, nn. 2-4, L. 111/2023; sentenze Marks & Spencer C-446/03, Holmen C-608/17, Memira C-607/17).



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Una società italiana può usare, a seguito di fusione, le perdite «finali» di società UE/SEE del gruppo, rideterminate secondo le norme italiane.
- «Finalità»: attività cessata e beni dismessi; perdite non utilizzabili né nello Stato estero né da terzi/in futuro.
- Interpello probatorio riservato a cooperative compliance e interpello nuovi investimenti (art. 11 Statuto).



TITOLO V

Imposta sul valore aggiunto

Termini di esercizio del diritto a detrazione





Art. 12 Detrazione: termini di esercizio del diritto

Commi 1-2



IL TESTO DELLA NORMA

artt. 19 e 25 d.P.R. 633/72

1. Al d.P.R. 633/1972: a) all'art. 19, c. 1, secondo periodo, le parole «all'anno» sono sostituite da «al secondo anno successivo a quello»; b) all'art. 25, primo comma, le parole «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite da «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura».

2. Al T.U. IVA (d.lgs. 10/2026): a) all'art. 56, c. 1, secondo periodo, e b) all'art. 88, c. 1, sono apportate le medesime sostituzioni, per allineamento delle norme.



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega (art. 7, c. 1, lett. d, n. 1, L. 111/2023) e allinea la disciplina alla CGUE (sent. T-689/24 dell'11 febbraio 2026).
- Il diritto a detrazione può esercitarsi nella dichiarazione del periodo in cui è sorto se la fattura è ricevuta prima della presentazione. Inoltre, più tempo per i controlli di conformità delle fatture: la detrazione entro il secondo anno successivo.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Termine per detrarre e registrare esteso «al secondo anno successivo» a quello di ricezione della fattura.
- Eliminato il vincolo «con riferimento al medesimo anno»: fattura ricevuta l'anno dopo ma prima della dichiarazione → detrazione con la dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto.
- Comma 2: allineamento speculare nel nuovo Testo unico IVA.



TITOLO VI

Revisione disciplina accertamento

Rendiconto della stabile organizzazione





Art. 18 Rendiconto della stabile organizzazione

Comma 1



IL TESTO DELLA NORMA

art. 152, c. 1, TUIR

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'art. 152, c. 1, TUIR è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi».



RAZIONALE DELLA MODIFICA

- Attua la delega sull'interoperabilità delle banche dati e sulla riduzione di evasione ed elusione (art. 17, c. 1, lett. f, n. 4, L. 111/2023).
- Il rendiconto economico-patrimoniale della stabile organizzazione non è soggetto a pubblicazione: si vuole invece garantire autenticità, certezza temporale e conoscibilità per l'Amministrazione.



IMPATTI DELLA MODIFICA

- Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026: data certa al rendiconto entro il termine di presentazione della dichiarazione (vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei).
- I dati del rendiconto devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.